



**CONSULTA ONLINE**

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2021 FASC. II

(ESTRATTO)

**FEDERICO GIRELLI**

**LA DISABILITÀ E IL CORPO NELLA DIMENSIONE COSTITUZIONALE**

19 LUGLIO 2021

**IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO**

**Federico Girelli****La disabilità e il corpo nella dimensione costituzionale\***

**ABSTRACT: *The cultural approach for which some people are the so-called “normal one” and some others are “disabled” persists. Instead, it is necessary to realize that there is a unique human race, made up of people, each with its peculiarities, each with its dignity: the point is that disability is one of the many displays of the human person, placed at the center of the republican constitutional program. The body, the σῶμα, the external dimension of the person or a particular genetic condition must not become an insuperable obstacle to the process of the full development of the human being enshrined in the Italian Constitution, which perceives the social relationships with other people as the core of the authentic social inclusion. Indeed, the heart of the constitutional protection of people with disabilities consists of precisely safeguarding and enhancing their specific socialization needs.***

SOMMARIO: 1. Persone con disabilità, non soggetti diversamente abili. - 2. Il corpo di «Romito 8»: tracce preistoriche di una società inclusiva. - 3. Il modello costituzionale: il «nuovo diritto alla socializzazione». - 4. Contro le barriere (non solo) architettoniche: la «Casa Agevole» e la diversità come dimensione autenticamente umana. - 5. Un unico genere umano.

1. *Persone con disabilità, non soggetti diversamente abili.*

L'approccio alla disabilità nella prospettiva del corpo solo apparentemente potrebbe sembrare riduttivo. Collocandosi in questa prospettiva, infatti, non si vuole certo intendere che la disabilità sia solamente fisica. È noto, ad esempio, come una particolare condizione genetica possa incidere sulle capacità intellettive di una persona, senza implicare necessariamente difficoltà motorie. Anche in questo caso, com'è evidente, la disabilità è intimamente connessa, riconducibile (*rectius*) al corpo, poiché il genoma costituisce la componente di base dell'organismo che contiene il “programma” del suo potenziale sviluppo.

Che le persone con disabilità siano appunto *persone* come tutte le altre è fuori discussione, eppure non sembra inutile ribadirlo e ribadirlo con forza. Lo spirito di concretezza, che deve guidare chi si accosta ad un tema così delicato, qual è quello *delle* disabilità, impone di non poter dar nulla per scontato. Ed è proprio in quest'ottica che si è prescelto di muovere l'analisi dalla dimensione esteriore, fisica (nel senso sopra chiarito) della persona, in quanto consente di mettere con immediatezza a fuoco i problemi di fondo che abbiamo di fronte.

Le persone con disabilità, proprio perché *persone*, sono dunque identificabili nella unità sinodale di mente e fisico: se una persona non è nelle condizioni di fare la corsa ad ostacoli, è forse meno persona di chiunque altro? Se una persona non è in grado di effettuare anche il più semplice calcolo matematico, è forse anche lei meno persona di chiunque altro? La risposta a queste due domande (retoriche) non può naturalmente che essere “no, certo che no”. E sia chiaro: queste due ipotetiche persone in ragione della loro specifica condizione non riescono affatto a svolgere le attività indicate, quindi nemmeno le svolgono *diversamente* rispetto ad altri, proprio perché sono “persone con disabilità”. Questa formula definitoria, del resto, rappresenta la scelta terminologica ora “consacrata” nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 18/2009) ed è da preferirsi all'espressione “soggetti diversamente abili”, in quanto appare più aderente alla realtà ed al contempo sottolinea la pienezza dell'essere persona di chi appunto ha una disabilità anche grave.

Ciò posto, che la disabilità sussista non solo in ragione della particolare condizione fisica di una persona, ma anche, e in misura consistente, per via del contesto che gli individui trovano intorno a sé, non sfugge certamente: proprio la dimensione relazionale, sociale, come emergerà più avanti,

---

\* *Contributo scientifico sottoposto a referaggio.*

risulta centrale in questa riflessione che ha il corpo quale punto focale. La disabilità, peraltro, viene “misurata”, oltre che “sul corpo” delle persone, tenendo conto altresì dell’ambiente in cui esse vivono, secondo l’approccio integrato (medico e sociale) proprio della «Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute» (ICF), di recente rinnovata dall’OMS<sup>1</sup>.

Essenziale, in quest’ottica, allora è comprendere che la disabilità non va edulcorata, santificata o peggio nascosta, ma in quanto manifestazione della persona umana va vista e riconosciuta come tale, senza infingimenti.

Il punto è che «le differenze non sono riducibili come diseguaglianze; vanno accettate, anzi vanno valorizzate perché più noi ci rendiamo conto che le differenze sono importanti, per quel che richiamano anche in termini valoriali di rispetto e di importanza della persona, più la società in qualche modo diventa per così dire più umana. // Questo è il grande interrogativo che assilla i sociologi oggi: riuscire a immaginare relazioni sociali umane»<sup>2</sup>.

## 2. Il corpo di «Romito 8»: tracce preistoriche di una società inclusiva.

E per comprendere esattamente l’«oggi» delle relazioni autenticamente «umane» occorre volgere lo sguardo al passato.

Il corpo, abbiamo detto, è la lente attraverso la quale interpretare, valutare le questioni oggetto del nostro studio; e allora da *un* corpo prenderà l’avvio la nostra indagine: il corpo di «Romito 8».

In Calabria nel Parco nazionale del Pollino nella «Grotta del Romito» (di qui il suo nome) è stata rinvenuta nel giugno 2002 la sepoltura di questo nostro progenitore vissuto circa 12.500 anni fa.

Dalle ricerche effettuate in questo importante sito preistorico è emerso che «Romito 8» probabilmente era un cacciatore, di corporatura robusta. Il corpo presenta però tracce di un trauma agli arti, che gli provocò la paralisi del braccio sinistro e forse anche della gamba sinistra. «Romito 8» deve essere caduto rovinosamente, inseguendo una preda oppure fuggendo lui stesso da un animale feroce, ma non morì per questo incidente. Le analisi fatte sulle ossa delle gambe mostrano che restava spesso accovacciato e quelle sui denti rivelano una notevole usura degli stessi. Nelle sue condizioni – è chiaro – aveva perso il suo ruolo di cacciatore, ma quella società primitiva (nel senso di preistorica) non lo abbandonò a se stesso: lo aiutò anzi a “reinventarsi”, a conquistarsi una nuova posizione nella comunità. L’usura così profonda dei denti, infatti, lascia presumere che venissero impiegati non solo per alimentarsi, ma per svolgere un vero e proprio lavoro: «Romito 8», a detta degli archeologi, probabilmente era dedito alla masticazione di legno morbido o canne, che, a seguito di questo “trattamento”, venivano poi utilizzati dagli artigiani del tempo per costruire cestini oppure stuoie<sup>3</sup>.

C’è da chiedersi se oggi, nell’«età della tecnica»<sup>4</sup>, si riesca sul serio a realizzare un esperimento di inclusione lavorativa e sociale altrettanto efficace.

Che però *si debba* procedere in quella direzione è iscritto nel programma costituzionale repubblicano, per cui la realizzazione della «pari dignità sociale» è funzionale al «pieno sviluppo della persona umana»<sup>5</sup>.

Se, allora, il principio personalista innerva l’intera trama del tessuto costituzionale, non c’è ragione *costituzionale*, appunto, per cui da tutto ciò *alcune persone* vengano escluse.

---

<sup>1</sup> Vedi S. DE CARLI, *Pubblicato l’ICF2020: perché parlare di funzionamento in tempi di pandemia è cruciale*, in [Vita](#), 20 ottobre 2020.

<sup>2</sup> M. COLASANTO, *Conclusioni*, in F. Girelli (cur.), *Lavoro e disabilità. Disciplina normativa e percorsi di inserimento*, Napoli, 2010, 113.

<sup>3</sup> Cfr. G. A. STELLA, *Diversi. La lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia*, Milano, 2019, 20-21.

<sup>4</sup> Vedi N. IRTI, *Il diritto nell’età della tecnica*, Napoli, 2007.

<sup>5</sup> Cfr. F. MODUGNO, *I diritti del consumatore: una nuova «generazione» di diritti?* in AA.VV., *Scritti in onore di Michele Scudiero*, III, Napoli, 2008, 1371.

### 3. Il modello costituzionale: il «nuovo diritto alla socializzazione».

Il corpo, il *σῶμα*, plasmato magari da una peculiare condizione genetica, connota la persona con disabilità, che, in quanto *persona*, non solo, come le altre, è collocata al centro del disegno costituzionale, ma gode altresì della specifica protezione riconosciuta ai cosiddetti «soggetti deboli»<sup>6</sup>.

Tale locuzione viene qui impiegata non certo per rimarcare uno stato di minorità, ma per sottolineare come la Repubblica esiga l'adempimento da parte di ognuno (sia soggetti privati sia istituzioni pubbliche) dei doveri di solidarietà sociale *ex art. 2 Cost.*, affinché realmente *tutti* i cittadini abbiano «pari dignità sociale», condizione, come detto, strumentale al «pieno» sviluppo della personalità (art. 3 Cost.)<sup>7</sup>: solo così si costruisce una società *autenticamente* inclusiva, ovvero sia pronta a plasmare se stessa per accogliere tutte le diversità. E con specifico riferimento alle persone con disabilità si impone particolarmente uno sforzo di coinvolgimento delle stesse secondo la logica del «*nothing about us, without us*», canone ispiratore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 18/2009), che si qualifica altresì per aver accolto «la prospettiva del cosiddetto modello “bio-psico-sociale” della disabilità»<sup>8</sup>.

La base dell'obiettivo costituzionalmente imposto di autentica inclusione sociale va rinvenuta nella possibilità (concreta) di instaurare relazioni con gli altri: il cuore della tutela costituzionale delle persone con disabilità consiste proprio nella salvaguardia e valorizzazione delle loro specifiche esigenze di socializzazione, già sottolineate nella storica [sentenza della Corte costituzionale n. 215/1987](#) e poi costantemente ribadite nella giurisprudenza costituzionale successiva.

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, anzi, consentirebbe di enucleare quello che è stato definito il «nuovo diritto alla socializzazione» delle persone con disabilità<sup>9</sup>.

Il primo pilastro, su cui è fondato questo «nuovo diritto» (che, invero, si atteggia a vero e proprio «meta-diritto»), è il riconoscimento del diritto all'istruzione<sup>10</sup>, in quanto solo grazie ad un efficace inserimento degli studenti disabili nelle scuole è ipotizzabile un realistico e concreto percorso di inclusione sociale, che, ove possibile, contempra anche una proficua integrazione nel mondo del lavoro. Del resto, nella prospettiva costituzionale è «soprattutto la *qualità* del lavoro [...] che conta» ovvero sia «la capacità delle forme di organizzazione del lavoro di garantire lo sviluppo della personalità del singolo nel confronto con gli altri»<sup>11</sup>. In questo senso emblematica appare la [sentenza della Corte costituzionale n. 163/1983](#) laddove afferma: «non sono costituzionalmente, oltre che

<sup>6</sup> Vedi C. COLAPIETRO e F. GIRELLI, *Persone con disabilità e Costituzione*, con presentazione di F. Modugno, Napoli, 2020, 23 ss. Sul concetto di soggetto «debole» quale categoria giuridica vedi: M. AINIS, *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in *Politica del diritto*, n. 1/1999, 25 ss.; L. AZZENA, *Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti «deboli». Spunti per una teoria della «debolezza»*, in C. Calvieri (cur.), *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale*, Atti del Seminario di Perugia del 18 marzo 2005, Torino, 2006, 35 ss. Con particolare riferimento alle persone con disabilità: A. LORENZETTI, *Dis-eguaglianza e disabilità*, in M. Della Morte (cur.), *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale*, Atti del Convegno di Campobasso, 19-20 giugno 2015, Napoli, 2016, 173 ss. (spec. 181 ss.).

<sup>7</sup> Sulla «pari dignità sociale» vedi G. FERRARA, *La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione)*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, II, Milano, 1974, 1089 ss.; di recente: A. APOSTOLI, *La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell'ordinamento costituzionale*, in [Costituzionalismo.it](#), n. 3/2019; P. ZUDDAS, *La pari dignità sociale a tre dimensioni. Posizione giudizio trattamento*, Milano [Padova], 2019.

<sup>8</sup> Vedi G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali*, Milano, 2020, 52.

<sup>9</sup> Vedi S. SCAGLIARINI, «*L'incessante dinamica della vita moderna*». *I nuovi diritti sociali nella giurisprudenza costituzionale*, in E. Cavasino, G. Scala e G. Verde (curr.), *I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza*, Napoli, 2013, 247 ss.

<sup>10</sup> Sul diritto fondamentale all'istruzione delle persone con disabilità vedi, naturalmente, S. TROILO, *Tutti per uno o uno contro tutti? Il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dei disabili nella crisi dello Stato sociale*, Milano, 2012 e, sul quadro attuale, G. Matucci (cur.), *Diritto all'istruzione e inclusione sociale. La scuola «aperta a tutti» alla prova della crisi economica*, Milano, 2019. Da ultimo, v. C. COLAPIETRO e F. GIRELLI, *Persone con disabilità e Costituzione*, cit., 92 ss. e, per gli strumenti di tutela, spec. 139 ss. nonché, se si vuole, F. GIRELLI, *La garanzia del diritto fondamentale all'istruzione delle persone con disabilità*, in [Dirittifondamentali.it](#), n. 3/2020, 100 ss.

<sup>11</sup> Così M. LUCIANI, *La produzione della ricchezza nazionale*, in M. Ruotolo (cur.), *La Costituzione ha 60 anni: la qualità della vita sessant'anni dopo*, Napoli, 2008, 255.

moralmente, ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare su un piano di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno invece pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro».

Seppure scuola e lavoro costituiscano le direttrici principali seguite nel tempo dalla giurisprudenza costituzionale per delineare il (dovuto) percorso di inclusione sociale delle persone con disabilità, non sono le uniche. Se è il corpo il *fil rouge* che lega e indirizza queste nostre considerazioni allora occorre por mente anche a quelle decisioni ove la Consulta ha dato risalto alla qualità della vita di relazione, compromessa non solo dalla disabilità della persona, ma soprattutto dall'ingiustificata mancata predisposizione dei mezzi di contrasto di tale compromissione, di compensazione della condizione di oggettivo svantaggio.

A tal proposito, in particolare, non si può non richiamare la [sentenza n. 167/1999](#), che ha così statuito: «la impossibilità di accedere alla pubblica via, attraverso un passaggio coattivo sul fondo altrui, si traduce nella lesione del diritto del portatore di handicap ad una normale vita di relazione, che trova espressione e tutela in una molteplicità di precetti costituzionali: evidente essendo che l'assenza di una vita di relazione, dovuta alla mancanza di accessibilità abitativa, non può non determinare quella disuguaglianza di fatto impeditiva dello sviluppo della persona che il legislatore deve, invece, rimuovere. // L'omessa previsione della esigenza di accessibilità, nel senso già precisato, della casa di abitazione, accanto a quelle, produttivistiche, dell'agricoltura e dell'industria rende, pertanto, la norma denunciata in contrasto sia con l'art. 3 sia con l'art. 2 della Costituzione, ledendo più in generale il principio personalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana». Una decisione, questa, in cui non poco deve aver pesato «la considerazione dei rapporti di fatto sottostanti»<sup>12</sup> e dove (conseguentemente) «erompono prepotentemente le esigenze dell'eguaglianza sostanziale, della necessità di perseguire attraverso la concreta rimozione degli ostacoli di ordine sociale il completo sviluppo della personalità secondo il programma espresso dal principio costituzionale»<sup>13</sup>.

#### 4. Contro le barriere (non solo) architettoniche: la «Casa Agevole» e la diversità come dimensione autenticamente umana.

Nel momento in cui ci si accosta ad un tema come la disabilità, specie se poi osservata tramite il prisma del corpo, occorre dotarsi necessariamente di senso pratico, attesa l'indissolubilità del *thema*, appunto, con la vita reale delle persone: non è un caso che nel ricordato giudizio di costituzionalità (astratto per definizione) il «fatto» abbia avuto un peso decisivo. L'annoso problema delle barriere architettoniche<sup>14</sup>, che obiettivamente non può negarsi abbia ricevuto nel tempo risposte sul piano normativo e giurisprudenziale, *di fatto* continua purtroppo ad incidere negativamente sulla qualità della vita di molte persone con disabilità sia in quella che potremmo definire la propria mobilità esterna sia in quella all'interno del proprio domicilio, «proiezione spaziale della persona» ([Corte cost. n. 135/2002](#)).

Giova allora far riferimento ad una soluzione *pratica* che è stata elaborata per far fronte a simili difficoltà e che vuole rappresentare un esempio concreto della «inclusione sociale perseguita dalla legge 104/1992»: la «Casa Agevole», progettata nel 2004 dall'architetto Fabrizio Vescovo «in accordo e nell'ambito della Fondazione Santa Lucia», grazie al finanziamento della Regione Lazio.

Si tratta di una «soluzione spaziale/organizzativa», il cui brevetto, cointestato appunto all'architetto Fabrizio Vescovo e alla Fondazione Santa Lucia, è stato depositato quale «Brevetto di modello di utilità» (n. RM2004-U-000208) del 23.12.04». La peculiarità del progetto consiste nel

<sup>12</sup> Vedi N. LIPARI, *Principio di eguaglianza ed esercizio della giurisdizione*, in [Questione Giustizia](#), n. 1/2020, 19.

<sup>13</sup> Così G. SERGES, *Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e diritti sociali*, in *Giur. it.*, 2000, 686.

<sup>14</sup> Sul «concetto di barriera architettonica» vedi A. MARRA, *Barriere architettoniche*, in *Enc. Dir.*, Annali IV, 2011, 191 ss. (ora in A. D. MARRA, *Società, disabilità, diritti. Come i disability studies hanno attecchito nella giurisprudenza italiana*, con prefazione di Giacomo Travaglio, Vicalvi, 2018, 65 ss.).



fatto che è stato realizzato pensando ad una «utenza ampliata», in applicazione dei «positivi e innovativi criteri dell'*Universal Design*». Le soluzioni tecniche adottate non sono volte a soddisfare le (sole) esigenze di una specifica categoria di persone, bensì quelle di «una ampia fascia pluri-generazionale», onde intercettare il «maggior numero di fruitori»: una casa, una casa *vera*, destinata ad essere abitata non solo da persone con disabilità (motoria o sensoriale), ma anche da bambini, anziani, coppie. Una casa, non un ospedale, con spazi pensati come «spazi domestici», appunto, onde «modificare il pre-concetto negativo», per cui chi si sposta con una sedia a ruote necessita per forza di grandi spazi di manovra. La «Casa Agevole», che si compone di due bagni, due camere da letto, ingresso, soggiorno, cucina, area pranzo, armadi e ripostigli, si estende per circa 60 mq, è definibile una «*Concept House*», nel senso che è «un prototipo di alloggio non virtuale ed utopistico ma concretamente realizzato». Il progetto, invero, costituisce «una azione esemplificativa concreta e sperimentale» di ampio respiro, in quanto esprime *come* la Regione intenda si debba intervenire nella costruzione di nuovi edifici o nel recupero di quelli esistenti, tenendo conto di «molteplici aspetti qualitativi»<sup>15</sup>. Del resto, la «filosofia» dell'*Universal Design* (o progettazione universale che dir si voglia) «svincola [...] l'accessibilità dalla disabilità, in quanto mira a elaborare una progettazione non già “orientata alle esigenze dei disabili”, ma orientata alla fruibilità da parte di tutte le persone (comprese le persone con disabilità)»<sup>16</sup>.

Nell'era in cui l'ambizione umana pare non avere confini, sino a lambire l'immortalità, a pensare sul serio di poter «trasformare *Homo sapiens* in *Homo Deus*»<sup>17</sup>, la dura realtà è che il genere umano, *proprio perché tale*, continua ad avere dentro di sé una cospicua (a detta dell'OMS)<sup>18</sup> componente di persone che recano su di sé i segni più evidenti della dimensione autenticamente umana, che non si lascia ridurre in una pur apollinea omologazione.

In proposito prezioso è l'insegnamento di Andrea Canevaro sull'«appartenenza»: la «originalità di un individuo è nell'appartenenza ad una pluralità di originalità che compongono una società». La metafora del «patchwork» rende appieno il senso di questa prospettiva: «Un bel patchwork, che significa “lavoro con le pezze”, valorizza il singolo pezzo di stoffa nell'insieme. I singoli pezzi vanno accostati e cuciti per formare un insieme di gusto, con diversi colori e stoffe che armonizzino per accostamento e collocazione. La composizione può essere geometrica, per sovrapposizione, con decorazioni ritmiche... e può dare un risultato sgargiante o sobrio... Le possibilità sono molte, e sono date dalla varietà, non certo dall'omogeneità»<sup>19</sup>.

D'altra parte, la Corte costituzionale ha espressamente affermato che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo ([sentenza n. 80/2010](#)); e questo, invero, non vale certo solamente per le persone con disabilità. Bisognerebbe, anzi, prendere consapevolezza del fatto che in realtà siamo tutti diversi: «abbiamo tutti diritto a conservare la nostra diversità, la nostra identità»<sup>20</sup>.

## 5. Un unico genere umano

Resta il fatto che riuscire a far convivere le diversità non è (seppur doveroso) un percorso semplice, anche perché in esso non ci si può esimere dal confrontarsi anche con le questioni più delicate.

---

<sup>15</sup> Cfr. F. VESCOVO, *Superare le barriere architettoniche [Barriere architettoniche e disabilità: eliminarle è possibile]*, in C. Colapietro e A. Salvia (curr.), *Assistenza, inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità. A vent'anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104*, Napoli, 2013, 90 ss.

<sup>16</sup> Così A. MARRA, *Barriere architettoniche*, cit., 199 (ora in A. D. MARRA, *Società, disabilità, diritti. Come i disability studies hanno attecchito nella giurisprudenza italiana*, cit., 85).

<sup>17</sup> Vedi Y. N. HARARI, *Homo Deus. Breve storia del futuro* [2015], traduzione dall'inglese di M. Piani, Firenze-Milano, 2019, 31.

<sup>18</sup> Vedi G. A. STELLA, *Diversi. La lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia*, cit., 13-14.

<sup>19</sup> Cfr. A. CANEVARO, *Ti accompagno, dall'ambiente ai contesti*, in [La Bottega del Possibile](#), 2013, 5 e 8.

<sup>20</sup> Così G. M. FLICK, *Relazione conclusiva. Diritto e disabilità o “diritto alla disabilità”?* in C. Colapietro e A. Salvia (curr.), *Assistenza, inclusione sociale* cit., 391.

Si pensi, ad esempio, alla sessualità, che non va certo immiserita, riducendola alla sola fisicità, ma che – è ovvio – reclama il corpo come attore protagonista. Il tema è di una importanza e delicatezza tale, che certamente non può qui esser sviscerato, nondimeno si può ricordare come in altri ordinamenti sia stata disciplinata la figura professionale dell'assistente sessuale. Nella Legislatura in corso (la XVIII) risultano presentate alla Camera dei deputati le proposte di legge n. 1876 «Disposizioni in materia di assistenza all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità per le persone con disabilità» e n. 963 «Istituzione della figura dell'educatore al benessere sessuale per le persone disabili». Al di là delle norme che in materia il legislatore vorrà poi realmente dettare, un qualsivoglia ragionamento sulla sessualità delle persone con disabilità non può certo prescindere dalle condizioni di contesto socio-culturale, nell'ambito del quale viene appunto avanzato: la configurabilità stessa di un «diritto alla sessualità», che esiga poi di essere garantito, potrebbe in effetti rappresentare «una delle cartine al tornasole di più processi culturali in atto nella società e che riguardano tutti»<sup>21</sup>.

Ed è allora importante ricordare che ogni 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale delle Persone con Disabilità perché questo evento mette a fuoco il fatto che c'è ancora una larga parte dell'umanità, che troppo spesso non si vede riconosciuto appieno il proprio ruolo all'interno del genere umano: iniziative come questa servono proprio ad incidere sul contesto socio-culturale, in cui le persone con disabilità e le loro famiglie si trovano a confrontarsi quotidianamente.

L'approccio culturale per cui da una parte ci siano i c.d. "normali" e dall'altra i "disabili" ancor oggi fatica ad esaurirsi. Occorre invece rendersi conto che su questo nostro piccolo terzo pianeta esiste un unico genere umano, fatto di persone, ognuna con le sue peculiarità, ognuna con la sua dignità: il punto è che la disabilità è una delle tante manifestazioni della persona umana, collocata, come ricordato, al centro del programma costituzionale repubblicano.

La disabilità, peraltro, è una condizione che può anche sopravvenire per via degli imprevedibili accadimenti della vita; anzi, la pandemia da Covid-19 ci dimostra nei fatti come nessuno possa considerarsi immune da situazioni di fragilità personale o sociale.

Una società consapevole di tutto ciò si comincia a costruire a scuola, ove si trova terreno fertile nei bambini, che porterà i suoi frutti, se adeguatamente arato e coltivato; se, secondo le (chiare) indicazioni della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa [[Corte cost. n. 275/2016](#); [Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023](#); [Cons. Stato \(Parere definitivo\), Sez. I, 15 marzo 2021, n. 403](#)], verranno impiegate le necessarie risorse pur in un quadro economico non certo roseo: ma di fronte alla «tirannia del danaro» occorre «dispiegare [...] i mezzi della *cultura* del costituzionalismo e della *forza* del diritto costituzionale»<sup>22</sup>.

E proprio nel mondo dei bambini (forse non è un caso) si può trovare qualche riferimento per provare a svolgere delle considerazioni conclusive sulle implicazioni della relazione fra corpo e disabilità.

In questi tempi difficili, in cui s'è sperimentata «una interazione sociale [...] senza i corpi»<sup>23</sup>, l'ultimo Natale (2020) è stato vissuto in una dimensione del tutto nuova e, magari, con una più intensa spiritualità rispetto al passato, proprio perché non si è potuto avere vicino *fisicamente* tutte le persone care con cui di solito viene condivisa questa festività.

Resta fermo che quello natalizio è il periodo in cui legittimamente (di norma) i bambini alle più diverse latitudini, ormai indipendentemente dalle convinzioni religiose, iniziano a pensare ai regali.

Fra le bambole in vendita quest'anno era disponibile anche la Barbie sulla sedia con le ruote. Questa immagine non ha trovato un favore generalizzato; se ne possono ben comprendere le ragioni: il primo impatto emotivo che questo tipo di giocattolo può suscitare può essere tanto intenso, quanto negativo, se non altro perché realizzare un prodotto con tali sembianze potrebbe sembrare un'operazione commerciale di dubbio gusto.

<sup>21</sup> Vedi A. ROTELLI, *I diritti della sfera sessuale delle persone con disabilità*, in [Questione Giustizia](#), n. 2/2016, 256.

<sup>22</sup> Vedi M. LUCIANI, *Danaro, politica e diritto*, in *Rivista di Diritto Costituzionale*, 2006, 26.

<sup>23</sup> Vedi A. STERPA, *Diritto e corpo. Elementi per una questione*, in [Federalismi.it](#), n. 11/2021, 186.

Che la disabilità non sia affatto un gioco è fuor di dubbio: per averne conferma basta rivolgersi alle persone che sulla propria pelle vivono questa condizione od anche a chi vive loro vicino.

Nondimeno, la scelta della casa produttrice della Barbie non si presta ineluttabilmente ad una lettura negativa.

Questa bambola in fondo dà un messaggio importante: la disabilità è una condizione che riguarda tutti, non solo pochi sfortunati, anche perché chiunque può diventare disabile temporaneamente o permanentemente<sup>24</sup>. Non solo, qui a venir rappresentata è una giovane donna con disabilità. E, se non si può negare che «i problemi si aggravano ulteriormente» allorquando ad essere disabile è proprio una donna, ad esempio in ambito lavorativo<sup>25</sup>, nemmeno si possono disconoscere i positivi traguardi raggiunti dalla normativa eurounitaria di contrasto alla discriminazione delle persone con disabilità, tra cui va senz'altro ricordata la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 (recepita in Italia con il d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216), che stabilisce appunto un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro<sup>26</sup>.

Nessuno, dunque, anche solo per motivi egoistici, potrebbe ragionare in questi termini: “la cosa non mi riguarda, non mi interessa”. Nemmeno Barbie, che rappresenta l'immagine stereotipata per antonomasia della bellezza e del vigore del corpo giovanile.

Che poi le bambine o i bambini quando giocano con le bambole possano scegliere tra i personaggi delle storie, che inventano, anche persone che si muovono con la sedia con le ruote non sembra affatto comportare ricadute negative; tutt'altro: la possibilità di una costruzione plurale del gioco, che contempi anche le differenze fra le persone, riscontrabili in fin dei conti nella realtà dei rapporti umani, può ben venir declinata in termini di *opportunità*.

L'auspicio, allora, è che non occorra scomodare la «prima categoria formale assiomatica» ossia «l'autorelazione del singolo con sé come unità psico-fisica», radicata nell'art. 13 Cost.<sup>27</sup>, perché venga compreso che Barbie resta Barbie anche se ora si muove su una sedia con le ruote.

---

<sup>24</sup> Emblematiche in proposito sono le riflessioni di R. F. MURPHY, *Il silenzio del corpo*. Antropologia della disabilità [1990, 1987], edizione italiana a cura di R. Medeghini, traduzione di E. Valtellina, Trento, 2017.

<sup>25</sup> Cfr. G. DE SANTIS, *Lavoro e disabilità: una nuova linea di riflessione e ricerca*, in F. Girelli (cur.), *Lavoro e disabilità* cit., 20.

<sup>26</sup> Vedi R. CERA, *Tutela e non discriminazione delle persone con disabilità nella normativa dell'Unione europea*, in C. Colapietro e A. Salvia (curr.), *Assistenza, inclusione sociale* cit., 317 ss. (sulla Direttiva 2000/78/CE, spec. 320 ss.).

<sup>27</sup> Vedi F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino, 1995, 11.